

## **TI\_GERICHTE 52.2000.71 vom 18. Juli 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-07-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2000.71](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.71)

FR: TI\_GERICHTE 52.2000.71 du 18 juillet 2000

IT: TI\_GERICHTE 52.2000.71 del 18 luglio 2000

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 3.1**

Giusta l'art. 13 cpv. 1 NAPR nella zona del nucleo di \_\_\_\_\_: "le nuove costruzioni, le ricostruzioni e i riattamenti devono essere eseguiti rispettando le caratteristiche edilizie ed architettoniche degli edifici tradizionali". Sono inoltre applicabili le norme sulle distanze fra edifici (art. 3 NAPR) e da confine (art. 4 NAPR). Per l'altezza fa stato il limite di 8 m sancito dall'art. 8 NAPR. Secondo l'art. 13 cpv. 2 NAPR: "ampliamenti più sostanziali di quelli previsti dall'art. 3 cpv. 2 NAPR possono essere concessi per edifici di volume manifestamente inferiore rispetto a quelli circostanti". L'art. 3 cpv. 2 NAPR stabilisce a sua volta che: "gli edifici preesistenti possono essere ricostruiti sui vecchi ingombri anche quando" le distanze minime tra edifici fissate dal cpv. 1 "non sono rispettate, purché il loro volume non venga aumentato in maniera apprezzabile". L'art. 13 cpv. 2 NAPR non va intesa come una disposizione volta a limitare le possibilità di ampliamento, ma come una prescrizione destinata ad estendere la facilitazione sancita dall'art. 3 cpv. 2 a favore degli edifici preesistenti in contrasto con le norme sulle distanze, permettendo ampliamenti sostanziali di edifici esistenti nella zona del nucleo in contrasto con le norme sulle distanze tra edifici, che presentano una volumetria manifestamente inferiore rispetto a quelli circostanti. Per questa categoria di edifici viene, in altri termini, a cadere il limite fissato dall'art. 3 cpv. 2 che subordina le possibilità di ampliamento alla condizione che il volume di questi fabbricati non venga aumentato in maniera apprezzabile. L'art. 13 cpv. 2 NAPR non è quindi applicabile agli altri edifici, conformi alle NAPR. Per questi edifici, gli ampliamenti verticali ed orizzontali devono unicamente rispettare l'altezza massima e le distanze prescritte dagli art. 3, 4 ed 8 NAPR. Non sarebbe invero logico escludere la possibilità di ampliare in modo sostanziale gli edifici esistenti alle distanze prescritte soltanto perché non rispondono ai criteri volumetrici stabiliti dagli art. 13 cpv. 2 e 3 cpv. 2 NAPR. Non è in particolare dato di vedere per qual motivo si dovrebbe negare il permesso per un ampliamento sostanziale di un edificio la cui volumetria non è manifestamente inferiore rispetto a quella degli edifici circostanti, allorché l'edificio potrebbe comunque essere realizzato ex novo, come nuova costruzione.

#### **E. 3.2**

Nell'evenienza concreta, il resistente ha inizialmente inteso ristrutturare il complesso formato dai tre fabbricati di cui si è detto in narrativa, innalzandolo di un piano e trasformandolo in casa d'abitazione. Nella misura in cui aveva per oggetto un fabbricato (part. n. \_\_\_\_\_ RF) posto a circa 2 m dalla casa del ricorrente, la trasformazione andava qualificata come un intervento su una costruzione esistente in contrasto con la

distanza minima di 4 m, prescritta dall'art. 3 NAPR verso edifici con aperture. Se fosse ammissibile o meno è questione che deve essere lasciata indecisa, poiché il resistente ha comunque modificato la domanda, limitando l'ampliamento ai due stabili più lontani (part. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ RF) dalla casa del ricorrente. Questa variante, contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, non costituisce più un intervento riferito ad un edificio esistente in contrasto con il diritto entrato successivamente in vigore, ma rappresenta un semplice ampliamento di edifici conformi alle NAPR. Verso la casa del ricorrente, gli stabili che verrebbero sopraelevati rispettano infatti compiutamente la distanza minima di 4 m sancita dall'art. 3 NAPR. Non occorre quindi far capo all'art. 39 RLE, che disciplina le trasformazioni degli edifici esistenti in contrasto con il diritto posteriore. Basta che l'ampliamento risulti conforme all'art 13 NAPR. Orbene, da questo profilo, la prevista sopraelevazione, pur costituendo un ampliamento sostanziale di edifici che non presentano una volumetria manifestamente inferiore a quella degli stabili circostanti, rispetta compiutamente i parametri edilizi applicabili alla zona del nucleo. Essa si adegua infatti alle caratteristiche edilizie ed architettoniche degli edifici tradizionali (art. 13 cpv. 1 NAPR), rientra nei limiti d'altezza fissati dall'art. 8 e si conforma alla distanza di 4 m prescritta dall'art. 3 cpv. 1 NAPR verso edifici con aperture. La licenza in contestazione va quindi confermata. 4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, seppur per motivi parzialmente diversi da quelli indicati dal giudizio impugnato, il ricorso va quindi respinto. La tassa di giustizia e le spese sono a carico del ricorrente. Per questi motivi, visti gli art. 21 LE; 3, 4, 8, 13 NAPR di \_\_\_\_\_; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.